

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

(2001/C 29 E/14)

COM(2000) 583 def. — 2000/0241(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 settembre 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽¹⁾ stabilisce che il SEC seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽²⁾ fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.
- (2) Non sono più disponibili dati del SEC seconda edizione al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.
- (3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.
- (4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.

(5) Il Comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽³⁾ del Consiglio, è stato consultato in conformità all'articolo 3 della predetta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo 1a.:

«1a. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 310 del 30.11.1996.

⁽²⁾ Abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio.

⁽³⁾ GU L 181 del 28.6.1989.